

Con atto notificato il 23 novembre 1989 Angelo Critelli Guzzi e Concetta Gentile in Critelli Guzzi esponevano:

- che, con istanza di apposizione di clausola esecutiva secondo la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, la C.bank AG di Frankfurt am Main aveva chiesto che fossero muniti di formula esecutiva i mandati di esecuzione 5 maggio 1988 della Pretura di Hunfeld con i quali era stato imposto loro di pagare la somma di D.M. 67.536,23 oltre a D.M. 172,80 per spese, con gli interessi del 12% sull'importo capitale e del 4% sull'importo spese;

- che il 25 ottobre 1989 s'erano visti notificare copia dei mandati in questione, tradotti in lingua italiana, e del decreto della Corte d'appello di Firenze, con cui era stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia il decreto ingiuntivo notificato il 14 luglio 1988.

Ciò premesso, le parti chiedevano alla Corte d'appello di revocare e/o annullare il decreto di delibazione.

A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti deducevano, fra l'altro, che non era stata prodotta l'ingiunzione, con conseguente violazione dell'art. 47 n. 1 della Convenzione di Bruxelles.

La C.bank, nel costituirsi, eccepiva che era irrilevante la mancata produzione dell'ingiunzione posta a base dei mandati di pagamento.

La Corte d'appello di Firenze con sentenza 29 settembre 1993 dichiarava la nullità e conseguentemente revocava il provvedimento emesso dalla stessa Corte l'8 luglio 1989, con condanna della C.bank alle spese di causa.

A sostegno della decisione la Corte osservava:

- che gli oppositori avevano prodotto, nel costituirsi, copia notificata della traduzione dei mandati di esecuzione ex adverso operata e del provvedimento opposto;

- che la traduzione - a parte il decreto opposto - era l'unico documento di cui essa corte poteva disporre;

- che la C.bank aveva prodotto, a sua volta, altra copia della traduzione del documento anzidetto;

- che a norma della Convenzione di Bruxelles è indispensabile che la parte richiedente il riconoscimento e/o l'esecuzione del provvedimento

straniero produca in giudizio, per eventualmente ottenere una pronuncia favorevole, una copia autentica del provvedimento medesimo (art. 46 n. 1) e un documento che ne certifichi l'esecutività e la notifica a controparte (art. 47 n. 1);

- che, in concreto, la C.bank - che è attore sostanziale nel presente giudizio di opposizione, pur con veste formale di parte convenuta - avrebbe dovuto produrre in ogni caso copia autentica del mandato di esecuzione e un documento attestante l'esecutività e la notifica a controparte dello stesso mandato (e del decreto);

- che in difetto di tale produzione era necessario accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato disponendo la revoca.

Avverso questa sentenza la C.bank AG di Frankfurt am Main ha proposto ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, cui resistono con controricorso A. Guzzi Critelli e C. Ge. in Critelli.

Motivi della decisione:

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 34, 36, 27, 46 e 47 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte d'appello tenuto presente che la produzione dei documenti di cui agli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, della Convenzione si pone come condizione di procedibilità della domanda di opposizione di formula esecutiva su decisione straniera, con la conseguenza che l'emanazione del decreto presuppone l'avvenuta produzione dei documenti predetti e con l'ulteriore conseguenza che il giudice dell'opposizione non può sindacare il difetto di produzione di documento già acquisito al procedimento e già esaminato.

Aggiunge poi la ricorrente che essa aveva prodotto la documentazione richiesta con l'istanza di opposizione di formula esecutiva e che di tale circostanza si trovava conferma nel decreto opposto nel quale la decisione straniera appariva puntualmente e specificamente menzionata e descritta.

Il mancato inserimento nel fascicolo di opposizione del contenuto del fascicolo che la procedura di deliberazione non può essere addebitato alla C.bank e poiché in caso di opposizione ex art. 36 e 37 della Convenzione può farsi ricorso ai principi che regolano il procedimento di ingiunzione, anche il fascicolo afferente alla fase sommaria e a quella successiva di opposizione doveva essere unico e non scisso.

Il ricorso è infondato.

La procedura di esecuzione in Italia delle sentenze rese in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 rappresenta un procedimento di cognizione di tipo monitorio, che prevede l'emissione di un provvedimento della corte d'appello su ricorso dell'interessato, inaudita altera parte, con contraddittorio posticipato all'eventuale, successiva fase di opposizione, nella quale, come nell'ordinario processo di cognizione che s'instaura con l'opposizione ad ingiunzione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., le parti debbono fornire al giudice la prova delle rispettive domande ed eccezioni, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c.

A norma della predetta Convenzione, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre, fra l'altro, «una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità» (art. 46 n. 1), nonché «qualsiasi documento atto a comprovare che secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata» (art. 47 n. 1): si tratta, cioè, dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

E' pacifico che, nella specie, tale documentazione non risulta prodotta nel giudizio di opposizione, mentre la parte controricorrente insiste nel sostenere l'avvenuta produzione della documentazione richiesta al momento della presentazione dell'istanza per l'apposizione della formula esecutiva.

La circostanza che l'anzidetta produzione deve avvenire nella fase della presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Convenzione - in cui, peraltro, la parte nei cui confronti viene chiesta l'esecuzione non può presentare alcuna osservazione (art. 34, comma 1) - non esonera la parte opposta dalla produzione anche nella fase del giudizio di opposizione in cui, finalmente, si accerta, in contraddittorio fra le parti, la sussistenza delle condizioni per l'esecuzione delle decisioni rese in altro Stato contraente.

Ciò si evince, chiaramente, sia dalla collocazione delle norme in tema di produzione dei documenti nella sezione III (Disposizioni comuni) e quindi con riferimento all'intero giudizio per il riconoscimento o per l'esecuzione della decisione - comprensivo della fase monitoria e di quella di opposizione - sia, a contrario, dalla disposizione di cui all'art. 48, comma 1, della stessa Convenzione, che, mentre consente all'autorità giudiziaria di dispensare, nella ricorrenza di determinate circostanze, la parte dalla produzione dei documenti di cui agli art. 46 n. 2 e 47 n. 2, non attribuisce analoga facoltà per quanto attiene ai documenti di cui agli art. 46 n. 1 e 47 n. 1.

La Corte d'appello, in sede di giudizio di opposizione, al fine di ritenere provata la domanda della parte richiedente il riconoscimento o l'esecuzione, deve disporre dei documenti in precedenza indicati, senza alcuna possibilità per la stessa di ritenerne superflua la produzione, argomentando dal fatto che essendo stata accolta l'istanza di esecuzione è da presumere la loro produzione in quella fase, con la conseguenza che la loro mancata produzione - non altrimenti surrogabile, per esplicita volontà legislativa - legittima, come nella specie, l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto dell'istanza.

Quanto precede è sufficiente per il rigetto del ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questa fase di giudizio;